



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

**PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

IL PIANO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 16 DEL 26.03.2009 ED E
ENTRATO IN VIGORE IL 07.04.2009.-

INDICE

Articolo 1 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande PRINCIPI GENERALI

Articolo 2- Autorizzazione all'esercizio dell'attività PROCEDURE

Articolo 3- Subingresso ex art. 132 T.U.C.

Articolo 4- Variazioni

Articolo 5 - Fasce orarie obbligatorie di apertura

Articolo 6- Caratteristiche e modalità svolgimento degli intrattenimenti

Articolo 7 - Parametri qualitativi per nuove autorizzazioni

Articolo 8 – Norme finali

Articolo I - Attività di somministrazione di alimenti e bevande — PRINCIPI GENERALI

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dal Testo Unico in materia di commercio approvato con L.R. 2.1.2007, n° 1, di seguito indicato come T.U.C.;
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come indicato dall'art. 52 del T.U.C, sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
3. Ai fini del rilascio di autorizzazione stagionale, per "stagione" si intende un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi, durante il quale gli esercizi possono svolgere l'attività;
4. Ai sensi del comma 10 dell'art. 55 del T.U.C., l'assenza del titolare dell'autorizzazione assume il carattere della stabilità qualora si protragga oltre 30 giorni consecutivi e comunque oltre 90 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare;

Articolo 2 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – PROCEDURE

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia per nuova apertura che per trasferimento di sede, è soggetto al rilascio di autorizzazione comunale ed al possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La domanda di autorizzazione, in competente bollo, da presentare al Comune, dovrà contenere:
 - ~ la denominazione o ragione sociale del richiedente;
 - la residenza o sede legale del richiedente e l'ubicazione nel locale nel quale si intende esercitare l'attività;
 - le generalità e la nazionalità del richiedente; qualora straniero regolare permesso di soggiorno;
 - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli art.12 e 13 della L.R 2.1.2007, n. 1;
 - la dichiarazione di possesso dei requisiti edilizio urbanistici dei locali per l'attività che si intende svolgere;
 - l'indicazione delle generalità anagrafiche della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
 - l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione;
 - nel caso di autorizzazione stagionale: l'indicazione del periodo di apertura;
 - la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
3. Le domande di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altre attività economiche (con esclusione delle attività accessorie), devono indicare la superficie destinata a ciascuna attività;
4. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia atto costitutivo in caso di società o dichiarazione di rogito;
 - dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C., ove ricorra il caso e dichiarazione di assenso all'incarico;
 - planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;
5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000;
6. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la

conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l'istanza è archiviata;

Pag. 3

7. All'atto dell'effettiva apertura dell'esercizio, il titolare dell'autorizzazione deve inviare al Comune la Comunicazione di Inizio dell'attività di somministrazione;

8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il soggetto, i locali e le superfici in essa indicati e dovrà essere esposta in luogo ben visibile.

Articolo 3 - Subingresso ex art. 132 T.U.C.

1. Nel caso di subingresso per cessione di azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione per reintestazione, il subentrante esercita l'attività, nel rispetto della L.R n°1/2007, con la copia della comunicazione di cui all'art. 132 del T.U.C., recante il timbro di ricezione del Comune;

2. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante successivamente alla presentazione della comunicazione;

3. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, qualora il contratto abbia scadenza predefinita e non preveda la possibilità di rinnovo, l'autorizzazione viene rilasciata al gestore con validità limitata nel tempo e, quindi, solo fino al termine indicato nel contratto stesso. Nell'ipotesi invece che il contratto venga rinnovato o preveda la possibilità di rinnovo per una durata determinata, anche indicata per tacito consenso alla scadenza, l'autorizzazione si intenderà rinnovato automaticamente per il periodo convenuto;

4. La comunicazione da presentare al Comune, dovrà contenere:

- la denominazione o ragione sociale del richiedente;
- la residenza o sede legale del richiedente e l'ubicazione nel locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- le generalità e la nazionalità del richiedente; in caso di straniero regolare permesso di soggiorno;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R 2.1.2007,n°1;
- l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente e dichiarazione di assenso all'incarico;
- la superficie totale dell'esercizio con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione;
- la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
- In caso di subentro per causa di morte: dichiarazione attestante la qualità di erede;

5. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- nel caso di subingresso per atto tra vivi: copia dell'atto comprovante il subingresso nell'azienda, temporaneamente sostituibile da dichiarazione di rogito;
- copia delle autorizzazioni rilasciate in capo al precedente titolare (gli originali verranno restituiti dal titolare al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio di subentro);
- copia atto costitutivo in caso di società o dichiarazione di rogito;
- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C., ove ricorra il caso e dichiarazione di assenso all'incarico;

6. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione "pro-tempore", al termine dell'affidamento in gestione, ne deve dare comunicazione al Comune con le modalità previste dal presente articolo, al fine di ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione a suo nome;

7. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4 - Variazioni

1. Ogni variazione relativa a:

a) *modifiche societarie (rimanendo invariati il Codice Fiscale ed il n. d'iscrizione al Registro delle Imprese), nella denominazione, nella tipologia di società, nel legale rappresentante, nella sede legale* deve essere comunicata al Comune secondo quanto previsto dall'art. 131 del T.U.C.;

2. Ogni variazione relativa a:
Pag. 4

a) *sostituzione de/preposto*

b) *eventuale nomina di un rappresentante*

deve essere tempestivamente comunicata al Comune, con un preavviso di almeno 5 giorni; per i casi di forza maggiore, il termine è ridotto al giorno stesso.

3. La comunicazione deve contenere:

- le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, di un rappresentante legale;
- gli estremi dell'autorizzazione già posseduta;
- le variazioni intervenute;
- la firma del titolare o di un rappresentante legale;

4. Ogni variazione relativa a:

a) *ampliamento o riduzione superficie locali*

b) *modifiche strutturali ai locali*

devono sempre essere richieste con apposita istanza;

5. Alla comunicazione o richiesta autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) in caso di variazione della superficie e/o modifiche strutturali dei locali:

- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato;

b) in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale:

- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;

5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n° 445/2000.

6. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione determina esercizio abusivo dell'attività:

- a) in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale;
- b) relativamente alla parte ampliata, in caso di ampliamento della superficie;

Articolo 5 - Fasce orarie obbligatorie di apertura

Si intendono per "Fasce Orarie Obbligatorie di Apertura" spazi temporali entro i quali dovrà essere assicurata un'adeguata offerta complessiva di prestazione del servizio nel territorio cittadino, mediante statuizione di orari e periodi minimi e massimi di apertura validi per i singoli locali.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del T.U.C., vengono individuate, in linea generale, le seguenti fasce orarie obbligatorie di apertura:

- ora legale/ora solare fascia 1 dalle ore 07.00 alle ore 19.00, tutti i giorni;
- ora legale/ora solare fascia 2 dalle ore 11.00 alle ore 23.00, tutti i giorni;

Le sopra citate fasce orarie non si applicano alle attività di cui all'art. 58 del T.U.C..

Con riferimento alle fasce stabilite dal presente Piano, verranno successivamente stabiliti, ai sensi dell'art. 116 della L.R. 2.1.2007, n° 1, mediante apposita ordinanza sindacale adottata a termini dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 31.8.2000, n° 267, gli orari ed i periodi minimi e massimi di apertura e chiusura.

L'ordinanza sindacale analizzerà i seguenti elementi distintivi di valutazione per eventualmente fissare orari distinti

- zona (a titolo esemplificativo: centro storico — borgo marinaro — lungomare — ecc.);
- periodo stagionale (a titolo esemplificativo: ora solare — ora legale — stagione balneare — ecc.);
- calendario (a titolo esemplificativo: festività — manifestazioni in programma ufficiale — iniziative commerciali — ecc.);

- prevalenza della tipologia merceologica offerta dal gestore (a titolo esemplificativo: bevande per consumo al banco [ex “bar”] — alimenti per pasto completo [ex “ristorante”] — ecc.);
- prevalenza della tipologia di servizio offerta dal gestore (a titolo esemplificativo: “piano bar” a vocazione notturna — “fast food” e “ticket restaurant” a vocazione diurna — ecc.).

Il limite massimo di ore di apertura di cui all’art. 116, comma 2, del T.U.C. sopra richiamato viene fissato in ore 18 nel periodo dell’ora solare ed in ore 20 nel periodo dell’ora legale.

L’ordinanza sindacale di cui sopra deve comunque garantire la facoltà di osservare almeno un giorno e mezzo di chiusura settimanale dell’esercizio.

Articolo 6 - Caratteristiche e modalità di svolgimento degli intrattenimenti

1. Ai sensi dell’art. 62, comma 1, del T.U.C. e degli Indirizzi e criteri regionali approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27.02.2008, le autorizzazioni all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche all’effettuazione di intrattenimenti musicali con musica sia strumentale che dal vivo senza ballo;

2. Le stesse disposizioni di cui al comma I, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione, di cui all’art. 56, comma 1, lettera c), del T.U.C., soggette a dichiarazione di inizio attività;

3. Non configura l’attivazione di un locale di pubblico spettacolo l’esercizio di un’attività di intrattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Utilizzo degli spazi

L’attività di intrattenimento deve avvenire nell’ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell’esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del T.U.C. e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

b) Ingresso gratuito

L’ingresso all’esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente;

c) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E’ vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto;

d) Complementarietà dell’attività di spettacolo e trattenimento

L’attività di spettacolo e trattenimento può essere effettuata nel rispetto assoluto dei disposti di cui all’art. 62 della L.R. 2.1.2007, n° 1, e deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- l’esercizio dell’attività di spettacolo e trattenimento è consentita entro i limiti orari che sono stabiliti dal Regolamento acustico comunale vigente.
- il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione dell’attività di trattenimento.

L’effettuazione, infine, degli spettacoli e degli intrattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti dei punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Articolo 7 — Parametri qualitativi per nuove autorizzazioni

I. Il rilascio di nuove autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelli conseguenti a trasferimento di titolarità per subingresso nella proprietà o nella gestione, avviene su istanza dell’interessato in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e di quanto prescritto dal presente

piano;

Pag. 6

2. Il locale deve essere dotato di servizio igienico a norma di legge, anche nel caso di trasferimento di esercizi già autorizzati;
3. Non sono previsti limiti minimi di superficie degli esercizi, né tantomeno distanze minime fra i medesimi;
4. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi nel centro storico,/nuclei storici riconducibili nella zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 e negli ambiti assoggettati dal Piano Paesistico Regionale (PTCP) al Regime di Conservazione (CE) ambiti SU (Struttura Urbana Qualificata) è assoggettato all'osservanza, oltre che ai precedenti commi 1/2/3, di parametri esclusivamente di tipo qualitativo, come descritti di seguito:
a) inserimento del locale nel contesto urbano di insediamento, con particolare riferimento all'aspetto architettonico e degli arredi nel rispetto delle discipline paesistiche e regolamentari vigenti;
5. Anche il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di esercizi già ubicati nel centro storico o provenienti dal restante territorio comunale è assoggettato all'osservanza dei suddetti parametri;
6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o per trasferimento di sede nel restante territorio comunale non è assoggettato all'osservanza dei parametri di cui ai precedenti comma 4) e 6).
7. Il trasferimento dell'esercizio, per cause di forza maggiore debitamente comprovate, non richiede il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

Articolo 8 — Norme finali

1. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/1991 per uno stesso esercizio, benché in possesso di più titoli, risulta intestatario di un'unica autorizzazione, secondo quanto definito dall'art. 52 del T.U.C.;
2. Con l'esecutività del presente Piano verrà ritenuta assolta una tantum, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, la procedura di Bando citata dalla programmazione regionale.

Pag. 7